

**Gestione della filiera dei rifiuti. (*Certificato di Avvenuto Smaltimento*). Art.188
Punto 4 del d.lgs. 152/2006 Parte IV (*Smaltimento in D15*).**

Sull'obbligatorietà della dichiarazione di fine vita del rifiuto.

Stefano Manlio SILLITTI*

Nella presente nota, intendo porre l'accento sull'*interpretatio legis* dell'art.188 Punto 4 ultimo capoverso del d.lgs. 152/2006 Parte IV (*Smaltimento in D15*), riguardante l'emissione del certificato di avvenuto smaltimento, che recita: "*Le relative modalità d'attuazione sono definite con decreto del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio che dovrà anche determinare le responsabilità*".

E' proprio su quest'ultimo capoverso del citato art. 188 Punto 4 che si sono ancorate alcune ditte per non certificare l'avvenuto smaltimento. Paradossalmente, tale capoverso ha costituito una sorta di zona franca di non punibilità per alcune ditte, fortunatamente minoritarie, esercenti operazioni di raggruppamento/deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12.14.

In considerazione della complessità della materia, la cui esegesi implica inevitabili interconnessioni interpretative tra i vari istituti di diritto concorrenti - civile, penale, amministrativo e internazionale -, a parere dello scrivente per indirizzare correttamente gli operatori del settore in ragione di una completa ed esaustiva tracciabilità documentale nel rigoroso rispetto del principio di nomofilachia, anche in virtù della rituale richiesta del C.A.S. *de quo*, da parte degli organi di controllo, è opportuno esplicitare in merito un chiarimento di competenza.

Qui di seguito enucleo, quale tecnico in Diritto Ambientale, l'*interpretatio legis* della norma che ci occupa, partendo dal combinato disposto: T.U.A. d.lgs.152/2006 Parte IV e ss.mm.ii; d.lgs. 205/2010 e per estensione legge 689/1981, nonché d.lgs. 231/2001.

Va detto innanzitutto che la gestione dei rifiuti nella sua interezza si basa sul principio di precauzione, sostenibilità, responsabilità e di cooperazione fra tutti i soggetti coinvolti nella filiera produttiva, secondo il principio "Chi inquina paga", di cui art. 2 d.lgs. 205/2010.

Tale principio trova origine nell'art. 2 comma 3 del d.lgs. 22/97 "*Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti d'imballaggio*". La legistica *de quo*, in vigenza delle norme comunitarie, ha introdotto, a ragione, il concetto di tracciabilità nella gestione dei rifiuti, attribuendo al produttore detentore la responsabilità dell'individuazione tipologica e della classificazione dei rifiuti generati, e ai soggetti terzi, chiamati alla bisogna (trasportatore e destinatario), una corresponsabilità in ordine alla veridicità e completezza delle informazioni annotate sul FIR (Formulario Identificazione Rifiuto), in vigenza della circolare 4/08/1998 n. GAB/DEC/812/98 esplicativa sui criteri e le modalità di compilazione dello stesso.

Orbene, per quanto concerne il produttore, la legge pone a suo carico una serie di oneri correlati all'assunzione di responsabilità; in particolare l'art. 188 c. 3 esclude la responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti, *de iure*, quando questi abbia incaricato per l'effettuazione del servizio soggetti terzi autorizzati e, entro tre mesi dal conferimento dei rifiuti al trasportatore, abbia ricevuto la quarta copia del FIR datata e controfirmata dal soggetto terzo destinatario finale dello stesso, o di contro, abbia comunicato alla provincia, oggi "Liberio Consorzio", la mancata ricezione entro i termini della stessa.

* Laurea in Giurisprudenza - consulente in diritto ambientale per società nazionali e multinazionali, enti pubblici, strutture sanitarie pubbliche e private.

Quanto si tratta di conferimento di rifiuti in D15, soggetti terzi autorizzati alle operazioni di deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 dell' All. B alla Parte IV del comma c. 4 del d.lgs. 152/2006, come chiarito al c. 1 art. 16 del d.lgs. 205/2010 che riafferma il concetto di responsabilità del produttore detentore, a escludere la responsabilità dei produttori detentori non basta la mera quarta copia del FIR (presa in carico da parte del destinatario), ma occorre, anche, il supporto del *certificato di avvenuto smaltimento* rilasciato dal titolare dell'impianto che effettua le operazioni di trasfigurazione di cui ai punti da D1 a D12 (All.B). Sempre il c. 4, nell'ultimo capoverso, riporta inoltre: *"Le relative modalità di attuazione, sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio che dovrà anche determinare le responsabilità"*.

Ebbene, è proprio in virtù di tale ultimo inciso normativo che si fonda il potenziale rischio d'illecito amministrativo, ai sensi dell'art.5 della legge 689/1981, e del reato di concorso e responsabilità solidale di cui all'art. 110 c.p. Non va dimenticato che la tracciabilità, intesa come evidenza documentale del percorso a cui è sottoposto il rifiuto sino alla fase conclusiva del suo ciclo originario, è la *conditio sine qua non*, e la scriminante nel caso di discrasie comportamentali da parte di uno dei soggetti concorrenti all'attività *de quo*. Va detto inoltre, per correttezza d'informazione, che gli illeciti e le violazioni amministrative, al pari dei reati, possono essere commessi da un unico autore, oppure da più persone in concorso tra loro. Discernendo le due fattispecie, si rileva come l'art. 110 c.p. disciplina il concorso di persone nel reato, mentre l'art. 5 della legge 689/1981, contempla il concorso di persone nell'illecito amministrativo. In materia, la giurisprudenza di legittimità ha conclamato come l'art. 5 della legge 689/81 ricalchi il contenuto dell'art. 110 del c. p. e recepisca i principi fondanti dello stesso codice. L'estensione giurisprudenziale del concetto d'illecito si fonda anche sul cosiddetto contributo agevolatore, ovvero su chi abbia apportato un contributo causale alla realizzazione collettiva del fatto, paradossalmente anche solo sul piano psichico.

Alcune ditte, restie all'emissione del richiesto certificato, basano la loro resistenza sulla mancata definizione delle modalità attuative e del soccorso, come giustificativo equipollente, della documentazione generata dal sistema SISTRI, attribuendo a quest'ultimo la titolarità della certificazione *de quo*. Paradossalmente, questo parallelo gestionale, tracciabilità documentale cartacea e telematica (vedi d.lgs. 152/2006 Parte IV e sistema SISTRI attualmente in regime di proroga), ha generato per i non addetti ai lavori una condizione atipica di antinomia, per la quale non si può disattendere il principio giuridico generale dell'*interpretatio legis*.

Ponendo così la questione, la si riduce solamente ad un'esplicitazione semantica del contenuto di un enunciato normativo, disattendendo l'istituto del principio esegetico della norma giuridica.

Nel diritto, l'interpretazione è l'attività volta a chiarire e stabilire il significato delle disposizioni, ossia degli enunciati nei quali si articola il testo di un atto normativo. La non consapevolezza di tale precipua attività produce la *fictio iuris* con *deminutio capitis* a danno, nel caso che ci occupa, del produttore detentore diligente.

È particolarmente conducente l'analisi esegetica degli artt. 2 e 16/c.1 del d.lgs. 205/2010 che rileva la cogenza della tracciabilità documentale nella gestione dei rifiuti in capo al produttore detentore. Facciamo un passo indietro, per cercare di esplicitare meglio il supposto normativo che implicitamente obbliga il destinatario finale all'emissione del certificato di avvenuto smaltimento, ripartendo dall'esame del FIR secondo i termini e le indicazioni contenute nella circolare 4/08/1998 n. GAB/DEC/812/98. Tenendo in debito conto che il formulario deve essere compilato in ogni sua parte, soffermiamo la nostra attenzione sulla sez. 5 relativa alla destinazione del rifiuto, nello specifico al recupero o smaltimento.

* Laurea in Giurisprudenza - consulente in diritto ambientale per società nazionali e multinazionali, enti pubblici, strutture sanitarie pubbliche e private.

Oggetto: gestione della filiera dei rifiuti

Argomento trattato: certificato di avvenuto smaltimento

Caltanissetta 26 marzo 2018

Se il produttore detentore pone la crocetta nella casella dello smaltimento in una delle operazioni da D1 a D12, il destinatario indicato nel FIR del rifiuto di che trattasi, nella fattispecie, coinciderà con il soggetto terzo finale della filiera dello smaltimento richiesto dal produttore detentore committente. In questo caso, si potrebbe ipotizzare soddisfacente, ma non esaustiva ai fini dell'effettiva operazione di smaltimento finale, perché non contestuale alla presa in carico, la quarta copia del FIR, sia come accettazione del rifiuto da parte del soggetto terzo destinatario finale, sia, con le riserve di cui sopra, come potenziale dichiarazione di smaltimento finale, in quanto soggetto autorizzato per tali operazioni. Diversamente, se il soggetto terzo destinatario è indicato dal produttore detentore con l'operazione di smaltimento D15, di fatto non si tratta del destinatario finale, bensì del 1° destinatario, ovvero di un soggetto intermedio autorizzato esclusivamente alle operazioni di raggruppamento/deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1a D12.

In questo secondo caso, la restituzione della quarta copia del FIR rappresenta per il produttore detentore solamente l'operazione di presa in carico da parte del 1° destinatario, il quale *ope legis*, entro il termine perentorio di 180 giorni dalla presa in carico del rifiuto, deve concludere l'iter procedurale di smaltimento finale, trasferendo il rifiuto, preso in carico tal quale, ad altro soggetto terzo autorizzato alle operazioni di cui ai punti D1 a D12 e sconosciuto al produttore detentore e committente. Paradossalmente, il rifiuto consegnato dal trasportatore al 1° destinatario, per il tramite del produttore detentore, è ancora in vita e tal quale. Ai fini della tracciabilità documentale nella gestione globale dei rifiuti, con la presa in carico da parte del 1° destinatario, cioè da parte del soggetto terzo controfirmatario del FIR, in assenza del certificato di avvenuto smaltimento si è configurato un vuoto procedurale, che di fatto, ha causato la soluzione di continuità fra tutti i soggetti concorrenti nell'attività in questione, lasciando al solo 1° destinatario la scelta sull'operazione di smaltimento finale richiesta dal committente nonché produttore detentore iniziale: *qui, per le ditte di cui sopra, si configura l'illecito*.

Se così è, si configurerebbe inesorabilmente a carico del produttore detentore, ma anche del soggetto terzo trasportatore, una *probatio diabolica* dell'avvenuto smaltimento finale.

A tale proposito va ricordato che in tema di gestione dei rifiuti le responsabilità gravano su tutti i soggetti coinvolti, e si configurano anche solo a livello di semplice istigazione, facilitazione e determinazione nella realizzazione degli illeciti.

Pur se al momento si è configurato un potenziale vuoto nelle modalità di attuazione, giacché il decreto ministeriale *de facto* non ha esplicitato in termini il dispositivo *de quo*, lo stesso, se non correttamente interpretato nella sua estensione esegetica, può comunque costituire un *vulnus* per tutti i soggetti coinvolti nelle operazioni di smaltimento dei rifiuti. Del che, nessuna dubbio sull'obbligo dell'emissione del certificato di avvenuto smaltimento finale da parte del soggetto terzo autorizzato alle operazioni di cui sopra se richiesto dal produttore detentore.

In conclusione, in ragione di una apparente lacuna normativa, ho scientemente esercitato *de iure condito*, nell'interesse e per conto dei miei assistiti, il pieno e incontrovertibile diritto di richiesta del certificato di avvenuto smaltimento finale.

Va ricordato che al sistema sanzionatorio previsto dal T.U.A. d.lgs. 152/2006, nella Parte VI, è stata aggiunta l'estensione "VI bis" per l'inserimento di un nuovo reato, ossia del delitto ambientale legge n. 68/2015. Inoltre, nel corollario delle norme in materia, trova piena, concreta e diretta applicazione anche il d.lgs. 231/2001 relativo agli illeciti amministrativi, estensione dell'argomento trattato.

* Laurea in Giurisprudenza - consulente in diritto ambientale per società nazionali e multinazionali, enti pubblici, strutture sanitarie pubbliche e private.

Oggetto: gestione della filiera dei rifiuti

Argomento trattato: certificato di avvenuto smaltimento

Caltanissetta 26 marzo 2018

Via Palmiro Togliatti, 6 - 93100 Caltanissetta ☎ 0934 597423 📠 0934 597555

🌐 <http://www.sillittiambiente.com> ✉ presidenza@sillittiambiente.com

Iscrizione C.C.I.A.A. n. 98068 / Rec. Impresa 74878 /C.S. I.V.

In ragione dell'obbligo, *de iure*, della tracciabilità nella gestione dei rifiuti, che prevede anche l'acquisizione del certificato di avvenuto smaltimento da parte del soggetto terzo abilitato, va rilevato che, in caso di reati o d'illeciti amministrativi, gli elementi soggettivi del dolo e della colpa rivestono importanza estrema nella valutazione delle singole posizioni di responsabilità soggettive.

Altro elemento di valutazione nel caso di illeciti amministrativi è il riferimento ai modelli organizzativi e gestionali di cui alla citata ultima norma; e dunque, la più volte richiamata tracciabilità documentale, nel caso di attività irregolare nella gestione dello smaltimento finale effettuato da altro destinatario diverso dal soggetto terzo riportato nel FIR, è una delle condizioni imprescindibili, e scriminante causa di non punibilità e di esclusione del dolo o della colpa, in una mera circostanza anomala, per il produttore detentore diligente che ne ha fatta formale richiesta.

In conseguenza di ciò, si deduce che l'atteggiamento di ritrosia, manifestato da alcune società operanti nel campo della gestione dei rifiuti, trova una ragione di giustificazione nel mero approccio testuale dell'art. 188 del T.U.A. la cui analisi è stata circoscritta ad una semplice interpretazione semantica del disposto normativo. Tale approccio, eccessivamente semplicistico, ha *ad nutum* indotto le stesse a ritenere non necessaria tale emissione. D'altro canto, i pareri di merito hanno la funzione precipua di chiarire e dirimere eventuali dubbi circa la corretta applicazione della norma in generale. Qui può intervenire in soccorso, il chiarimento esplicitativo che ci occupa.

Volendo riassumere si deduce che la richiesta da parte del produttore detentore della certificazione *de quo*, non può essere disattesa *de iure*, o tanto meno evasa a titolo di semplice cortesia *una tantum*. La puntuale e specifica richiesta, scientemente effettuata dal produttore detentore, è da intendersi, per il destinatario finale del rifiuto, atto dovuto, in quanto essa si configura come dichiarazione incontrovertibile della fine vita del rifiuto dallo stesso generato. *Ius cogens*, un diritto assolutamente inderogabile e prova scriminante in ragione del principio "Chi inquina paga".

* Laurea in Giurisprudenza - consulente in diritto ambientale per società nazionali e multinazionali, enti pubblici, strutture sanitarie pubbliche e private.

Oggetto: gestione della filiera dei rifiuti

Argomento trattato: certificato di avvenuto smaltimento

Caltanissetta 26 marzo 2018

Via Palmiro Togliatti, 6 - 93100 Caltanissetta ☎ 0934 597423 📠 0934 597555

🌐 <http://www.sillittiambiente.com> ✉ presidenza@sillittiambiente.com

Iscrizione C.C.I.A.A. n. 98068 / Rec. Impresa 74878 /C.S. I.V.